

REGOLAMENTO DEL FONDO PER IL PROMOVIMENTO REGIONALE DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERS-MB)

1. Costituzione

Art. 1.1 L'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB) istituisce il Fondo per il Promovimento Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio (di seguito FPR), destinato al finanziamento di iniziative e di progetti regionali conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

2. Finanziamento

Art. 2.1 Il FPR viene alimentato con:

- a) i contributi cantonali e comunali nell'ambito della politica economica regionale;
- b) le restituzioni dei prestiti concessi;
- c) gli eventuali interessi maturati o pagati dai beneficiari;
- d) i doni e i contributi di terzi;
- e) altri prestiti di terzi o altro.

Art.2.2 La gestione contabile del FPR è tenuta a parte.

3. Competenze

Art. 3.1 Il Comitato esecutivo (CE) dell'ERS-MB è l'organismo che applica il presente regolamento e al quale compete l'assegnazione degli aiuti finanziari.

Art. 3.2 Il Comitato esecutivo può designare un gruppo ristretto o una giuria a cui delegare tutto o parte di questo compito.

Art. 3.3 L'Agenzia regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ARS-MB) è l'organismo competente per informare in merito al FPR, per preparare le pratiche, per assicurare la necessaria consulenza e il monitoraggio degli aiuti assegnati e per esprimere un preavviso al Comitato esecutivo in merito alle richieste di concessione di aiuti finanziari presentate dai richiedenti.

Art. 3.4 L'Assemblea approva annualmente il rendiconto del fondo.

Art. 3.5 Il Consiglio di Stato riceve il rendiconto annuale approvato dall'Assemblea.

4. Forma dell'aiuto

Art. 4.1 Il Comitato esecutivo può concedere gli aiuti nelle seguenti forme:

- a) contributi a fondo perso;
- b) prestiti con o senza interessi;
- c) fidejussioni o altre forme.

Art. 4.2 L'ammontare delle diverse forme d'aiuto non può di regola superare il 50% dei costi d'investimento.

Art. 4.3 Il finanziamento di studi o di progetti di interesse regionale, non finanziati dal Cantone, può raggiungere il 90% del costo complessivo.

Art. 4.4 Il finanziamento di progetti o di attività di sviluppo promossi direttamente dall'ERS-MB o in collaborazione con terzi, può raggiungere eccezionalmente il 100% del costo complessivo.

Art. 4.5 Eccezionalmente può essere concesso un aiuto per il sostegno dei costi della gestione corrente, in particolare per poter far fronte alle spese di avviamento e di start-up.

Art. 4.6 Gli aiuti del FPR possono cumularsi ad altri aiuti pubblici senza superare di regola il 90% del costo complessivo.

5. Beneficiari

Art. 5.1 Possono beneficiare degli aiuti del FPR:

- a) Persone fisiche o giuridiche la cui attività contribuisce allo sviluppo socio-economico e territoriale della regione;
- b) Associazioni o Fondazioni;
- c) Enti pubblici;
- d) l'ERS-MB nel caso si facesse promotore di progetti.

Art. 5.2 Gli aiuti sono concessi a persone ed enti ritenuti competenti ed affidabili. Chiunque richieda un aiuto tramite questo fondo deve fornire informazioni complete relative all'oggetto dell'aiuto e autorizza l'ARS ad eseguire i necessari accertamenti.

Art. 5.3 I promotori devono essere di regola domiciliati nei Comuni che fanno parte del comprensorio dell'ERS-MB e presentare progetti che interessano il Mendrisiotto e Basso Ceresio.

6. Campo d'applicazione

Art. 6.1 Di regola, progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni con un investimento complessivo fino a CHF 200'000.-- destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, una parte dei quali destinati alle zone periferiche.

Art. 6.2 Progetti coerenti con le strategie di sviluppo regionali. Eventi e manifestazioni sono finanziabili una sola volta e, di regola, alla prima edizione quale contributo di lancio.

Art. 6.3 Un'attenzione specifica è volta a:

- a) iniziative imprenditoriali che favoriscono un indotto economico diretto o indiretto, in particolare quelle iniziative che presentano un carattere innovativo, creano impieghi decentralizzati, incrementano il gettito fiscale;
- b) progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione di testimonianze storiche, culturali, etnografiche e paesaggistiche;
- c) progetti atti a valorizzare i potenziali locali e regionali;
- d) progetti atti a mantenere o migliorare i servizi di base nelle aree più discoste.

Art. 6.4 Sono di regola esclusi dal finanziamento:

- a) progetti per le infrastrutture di base pubbliche o private (acquedotti, canalizzazioni, strade, sentieri, ecc.);
- b) progetti riguardanti settori già saturi o in situazioni dove la nuova iniziativa si pone in concorrenza indesiderata con attività esistenti;
- c) investimenti che rappresentano una semplice sostituzione di macchinari o una manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- d) l'acquisto di autoveicoli; la realizzazione di siti internet;

Art. 6.5 L'iniziativa deve essere finanziariamente sostenibile e l'aiuto deve essere necessario.

7. Modalità di attribuzione

Art. 7.1 L'assegnazione degli aiuti FPR può avvenire tramite la valutazione di singole richieste o tramite la pubblicazione di un bando di concorso.

Art. 7.2 Il Comitato esecutivo fissa le scadenze, l'ammontare dell'importo totale a disposizione del bando e, nel rispetto del presente regolamento, i temi prioritari del singolo bando nonché le modalità per la presentazione delle richieste.

Art. 7.3 Per le singole richieste, il richiedente inoltra la richiesta al Comitato Esecutivo (CE) tramite l'ARS che presta consulenza al richiedente ed istruisce la pratica.

Art. 7.4 La domanda di aiuto va inoltrata prima dell'inizio dei lavori salvo che venga richiesta la possibilità di iniziare anticipatamente i lavori. Domande tardive, tranne eccezioni particolari, saranno respinte. L'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori, impregiudicata la decisione relativa alla richiesta d'aiuto FPR, è di competenza dell'ARS.

Art. 7.5 Costi e spese relativi a investimenti fatti all'estero non sono computabili. Fanno eccezione macchinari, oggetti e/o prestazioni per i quali è chiaramente dimostrata e documentata la non reperibilità in Svizzera.

Di regola tutti gli investimenti devono essere fatti nella regione di competenza dell'Ente Regionale per lo Sviluppo, vale a dire nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. Sono tollerati investimenti fatti in Ticino, mentre per gli investimenti fatti fuori Cantone, ma in Svizzera, occorre dimostrare che l'oggetto e/o la prestazione non è reperibile in Ticino.

Motivazioni puramente di tipo economico saranno di volta in volta attentamente valutate dal Comitato Esecutivo di ERS-MB che si riserva il diritto di negare il sostegno.

Art. 7.6 L'ARS ha la facoltà di respingere le domande manifestamente incomplete ed estranee ai criteri previsti. Il richiedente sarà in questo caso informato per iscritto con copia alla presidenza dell'ERS. Il richiedente potrà comunque inoltrare la domanda al CE.

8. Decisione

Art. 8.1 Il Comitato esecutivo decide sull'assegnazione dell'aiuto stabilendo l'ammontare, la forma e le condizioni.

Art. 8.2 La decisione adottata dal Comitato esecutivo viene trasmessa al richiedente con una comunicazione formale.

Art. 8.3 Le condizioni dei prestiti e delle fidejussioni saranno oggetto di accordo tra le parti.

Art. 8.4 I beneficiari degli aiuti autorizzano l'ERS-MB ad eseguire le necessarie verifiche durante la durata dei progetti.

9. Riesame

Art. 9.1 Entro 15 giorni dall'intimazione della decisione è data facoltà al richiedente di domandare il riesame della stessa, per una volta, al Comitato esecutivo.

Art. 9.2 La decisione sul reclamo è inappellabile.

10. Aspetti pratici

Art. 10.1 Di regola, l'aiuto viene dato a lavori conclusi e liquidati. Per agevolare la realizzazione del progetto possono essere conclusi accordi particolari. Per l'ERS la competenza decisionale è in quest'ambito assegnata all'ARS.

Art. 10.2 Gli ammortamenti e gli interessi sono da pagare entro il 31 dicembre di ogni anno. Non sono richiesti ammortamenti o interessi nel corso dell'anno durante il quale il prestito è stato versato.

Art. 10.3 Può essere, di volta in volta, concessa una proroga al pagamento dell'ammortamento o degli interessi. La decisione è di competenza dell'ARS.

Art. 10.4 I progetti devono prendere avvio entro 12 mesi dalla data della decisione e di regola concludersi entro 24 mesi.

Art. 10.5 Gli studi finanziati devono essere realizzati entro 12 mesi dalla decisione.

Vengono presi in considerazione unicamente studi per i quali è ragionevolmente dimostrabile la realizzazione del rispettivo progetto entro 1 anno dalla conclusione dello studio.

Art. 10.6 Lista di documenti di regola necessari: curriculum del richiedente; business plan con descrizione/storia della Società, descrizione del progetto, piani, preventivi, prodotti offerti, valutazione del mercato, concorrenza, organizzazione, bilanci, analisi dei rischi, conti previsionali e piano di finanziamento su 3 – 5 anni; inoltre, estratto dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, copia ultima tassazione, licenza edilizia o altri documenti necessari per lo svolgimento di servizi o altrimenti ritenuti pertinenti.

Art. 10.7 Per i primi due anni del progetto, è richiesto l'invio annuale di un resoconto contabile relativo al progetto finanziato.

11. Norme finali

Art. 11.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato esecutivo dell'ERS-MB l'11 ottobre 2012 e dall'Assemblea il 15 novembre 2012.

Art. 11.2 Qualora non venisse rinnovato il Decreto legislativo in vigore, i contributi cantonali potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento.

Art. 11.3 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio di Stato in data 17 aprile 2013.

Modifiche:

Modifica del testo approvata dall'Assemblea il 16.11.2022

Art.6.4 a da “normali progetti di carattere infrastrutturale pubblici o privati” a “progetti per le infrastrutture di base pubbliche o private (acquedotti, canalizzazioni, strade, sentieri, ecc.)”

Aggiunta articolo 7.5 approvata dal Comitato Esecutivo di ERS-MB il 27 aprile 2023

Art. 7.5 Costi e spese relativi a investimenti fatti all'estero non sono computabili. Fanno eccezione macchinari, oggetti e/o prestazioni per i quali è chiaramente dimostrata e documentata la non reperibilità in Svizzera.

Di regola tutti gli investimenti devono essere fatti nella regione di competenza dell'Ente Regionale per lo Sviluppo, vale a dire nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. Sono tollerati investimenti fatti in Ticino, mentre per gli investimenti fatti fuori Cantone, ma in Svizzera, occorre dimostrare che l'oggetto e/o la prestazione non è reperibile in Ticino.

Motivazioni puramente di tipo economico saranno di volta in volta attentamente valutate dal Comitato Esecutivo di ERS-MB che si riserva il diritto di negare il sostegno.

Modifiche approvate dal Comitato Esecutivo il 4 luglio 2024:

modificato dicitura da “FPR-Plus” a “FPR”

Art. 6.2 aggiunto testo: “Eventi e manifestazioni sono finanziabili una sola volta e, di regola, alla prima edizione quale contributo di lancio”.

Art. 6.4 aggiunto testo: “c) investimenti che rappresentano una semplice sostituzione di macchinari o una manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
d) l'acquisto di autoveicoli; la realizzazione di siti internet;

aggiunto articoli:

“**Art. 10.4** I progetti devono prendere avvio entro 12 mesi dalla data della decisione e di regola concludersi entro 24 mesi.”

Art. 10.5 Gli studi finanziati devono essere realizzati entro 12 mesi dalla decisione.

Vengono presi in considerazione unicamente studi per i quali è ragionevolmente dimostrabile la realizzazione del rispettivo progetto entro 1 anno dalla conclusione dello studio.”

ERS-MB – luglio 2024